

Diritti di copia assoluta
12.999, n. 487

N. 2631/2011 REG.ORD.COLL.
N. 06591/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

Diritti di copia assoluta



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6591 del 2010, proposto da:

Calabria Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Gelo, con domicilio eletto presso Ferdinando Gelo in Napoli, corso Lucci, 102 c/o Uil Scuola;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Anna Russo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

DEL DECRETO DELL' U.S.P. DI NAPOLI N.1886/18 DEL 10/08/2010 CON CUI IL RICORRENTE È STATO DEPENNATO DAGLI ELENCHI DEI DOCENTI ABILITATI PER LE CLASSI DI CONCORSO A025 E A028

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n.65\2011, con cui è stata accolta l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente e ordinata l'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti che verrebbero sopravanzati o affiancati in graduatoria dall'interessato per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, entro trenta giorni dalla ricezione di quell'ordinanza;

Vista l'istanza di parte ricorrente di effettuare la integrazione per contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami depositata da parte ricorrente in data 26 gennaio 2011, a causa dell'elevato numero di controinteressati;

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, che costituiscono gravi impedimenti di fatto alle ordinarie forme di notificazione, nel caso in esame sussistano i presupposti per accordare a parte ricorrente il beneficio della remissione in termini per rilevazione dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.;

- che la notifica per pubblici proclami potrà avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso per motivi aggiunti, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine

perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni da primo adempimento;

B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente:

- valutato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";
- visto che il Collegio ritiene che, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonchè dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- ritenuto nel contempo, a quest'ultimo riguardo, che possa essere soddisfacente dell'esigenza di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati limitarsi nell'avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale all'indicazione generica dei soggetti controinteressati indicati come i soggetti ricoprenti la posizione "da n...a n... della graduatoria" in questione, di cui dovranno essere specificati gli estremi, stante la pubblicazione dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati sul sito internet dell'Amministrazione;
- conseguentemente, a patto che si dia corso alle suindicate pubblicazioni sul sito internet, l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale potrà non riportare il sunto del ricorso, le sue conclusioni, l'indicazione dei nominativi

△

dei soggetti controinteressati, potendo lo stesso limitarsi ad indicare: (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (ii) il nome del ricorrente (ovvero del primo ricorrente qualora il ricorso sia collettivo), (iii) gli estremi (ove conosciuti) del principale provvedimento impugnato, (iv) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (v) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (vi) l'indicazione generica dei soggetti controinteressati individuati come i soggetti ricoprenti la posizione "da n...a n... della graduatoria impugnata (di cui dovranno essere specificati gli estremi);

la suddetta notifica potrà quindi avvenire mediante la pubblicazione, a cura di parte del ricorrente, dell'avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte e, nel contempo, l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei

controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

ordina la estensione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Conferma la fissazione dell'udienza di trattazione del merito per la data del 12 ottobre 2011, ore di regolamento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente


Leonardo Pasanisi, Consigliere

Achille Sinatra, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 12/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO